

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della « Vena del Gesso » sita nel comune di Borgo Tossignano, che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona della « Vena del Gesso » sita nel comune di Borgo Tossignano (provincia di Bologna) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è individuata catastalmente dai seguenti mappali dei fogli numeri 17 e 18 del comune di Borgo Tossignano (Bologna):

foglio n. 18, mappali numeri 62, 63, 65, 64, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 107, 109, 110, 279, 103, 108, 111, 117, 104, 106, 112, 113, 114, 116, 105, 120, 119, 122, 115, 118, 121, 123, 124, 272, 125, 126, 127, 271, 141, 144, 145, 146, 148, 147, 149, 273, 142, 274, 164, 277, 275, 165, 167, 168, 169, 276, 278, 166, parte della 199 avente per confini: foglio 17, particella 278 del foglio 18, linea retta congiungente vertice sud della particella 170 del foglio 18 e punto d'incontro dei fogli catastali numeri 17, 18 e 22;

foglio n. 17, mappali numeri 51, 55, 52, 56, 57, 58, 96, 59, 60, 104, 103, 371, 164, 163, 165, 166, 219.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi. Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento

3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di Borgo Tossignano (Bologna) e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5578)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area posta alla confluenza dei torrenti Dolo e Dragone ricadente nei comuni di Montefiorino e Palagano.

IL MINISTRO

PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che l'area posta alla confluenza dei torrenti Dolo e Dragone, ricadente nei comuni di Montefiorino e Palagano (provincia di Modena) ha notevole interesse perché si caratterizza per la peculiare orografia di fondovalle costituita dalla confluenza dei torrenti Dragone e Dolo; quest'ultimo confluyente poco più a valle nel fiume Secchia.

L'assetto fisico della sponda modenese è caratterizzata da rilievi relativamente scoscesi, declinanti in falsopiano nell'area « La Piana » delimitata dal triangolo costituito dagli argini dei torrenti ad est ed ovest. e dal colle delle « Case di Monte Santo Stefano » a sud.

Tutta l'area proposta nelle perimetrazioni è interessata da insediamenti rurali per lo più costituiti da case isolate o aggruppate costruite con muratura di pietra da taglio a vista e coperture in lastre di arenaria.

Estremamente suggestiva è la vista che si coglie dal piccolo centro rurale di Mogno situato a quota 417 s.l.m. in comune di Palagano all'incrocio di due strade ricavate sul percorso di antichi sentieri, uno dei quali si arrampica sullo scosceso pendio fino all'abitato di Cà di Golino verso nord e l'altro ad est verso l'abitato di San Vitale.

Dal rilievo montuoso si abbraccia la vista dell'ampio panorama vallino punteggiato dall'appena prominente collina delle Case di Monte Santo Stefano.

Tale zona, godibile da numerosi punti di vista accessibili al pubblico, è così delimitata: a nord dalla linea retta congiungente il punto di confluenza del torrente Dolo e del fosso compreso tra la località la Guarana e il fosso Sassatella; a sud dal tratto della statale n. 486 da « Ponte Dolo » al fosso sito in prossimità dell'abitato di Cà Nove e dal corso di quest'ultimo fino alla confluenza con il torrente Dragone in comune di Montefiorino; a est dal viottolo congiungente il fosso

Sassatella con la località Mogno e da quest'ultima al fosso della Mandria fino alla confluenza con il torrente Dragone; dalla linea retta congiungente il punto di confluenza del torrente Dragone con il fosso della Mandria e il punto di confluenza del torrente Dragone con il fosso presso la località Cà Nove; a ovest dal tratto della statale n. 486 delimitato dal ponte Dolo fino al fosso sito nella località la Guarana;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 10351 del 24 dicembre 1984, ha riferito che la normativa vigente nei due comuni interessati sostanzia di fatto una diversa capacità di tutela del paesaggio.

La normativa in vigore a Palagano consente, infatti, sulla sponda dei due torrenti, una « tutela marginale ai corsi d'acqua » con possibilità di restaurare ed ampliare gli edifici rustici esistenti; mentre nel comune di Montefiorino, nella zona denominata La Piana sono consentiti ampliamenti alle strutture industriali esistenti con grave danno dell'unità paesistica delle due sponde dei torrenti interessati. Inoltre dopo la costruzione della briglia di Guarana sul torrente Dolo in prossimità del Fosso di Sassatella, a valle della confluenza dei due torrenti, si è determinato un accumulo dei depositi ghiaiosi (grandi e medi ciottoli di fiume) che ha alterato il letto dei due torrenti. E' stata conseguentemente autorizzata l'escavazione del materiale depositato al fine di regimentare le sponde fluviali.

Dopo l'impianto del frantoio, si è avviata una massiccia asportazione del materiale ghiaioso a fini industriali e commerciali.

Tale attività di trasformazione oltre a provocare irreparabile alterazioni al regime fluviale dei due torrenti, costituisce una potente frattura del delicato equilibrio della pregevole zona con l'inserimento di imponenti strutture industriali in un'area già destinata come sopra detto a tutela marginale dei corsi d'acqua;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgono ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio posto alla confluenza dei torrenti Dolo e Dragone, ricadente nei comuni di Montefiorino e Palagano che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreperibile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di Settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) L'area posta alla confluenza dei torrenti Dolo e Dragone, ricadente nei comuni di Montefiorino e Palagano (provincia di Modena), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art.1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata: a nord dalla linea retta congiungente il punto di confluenza del torrente Dolo e del fosso compreso tra la località la Guarana e il fosso Sassatella; a sud dal tratto della statale n. 486 da « Ponte Dolo » al fosso sito in prossimità dell'abitato di Ca' Nove e dal corso di quest'ultimo fino alla confluenza con il torrente Dragone in comune di Montefiorino; a est dal viottolo congiungente il fosso Sassatella con la località Mogno e da quest'ultima al fosso della Mandria fino alla confluenza con il torrente Dragone; dalla linea retta congiungente il punto di confluenza del torrente Dragone con il fosso della Mandria e il punto di confluenza del torrente Dragone con il fosso presso la località Ca' Nove; a ovest dal tratto della statale n. 486 delimitato dal ponte Dolo fino al fosso sito nella località la Guarana.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 40 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5580)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di monte Calvario e poggio Medoli sita nel comune di Montefiorino.

IL MINISTRO

PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;